

D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 4-111/Leg. ⁽¹⁾.

Regolamento di esecuzione dell'*articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14* (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 marzo 2008, n. 11.

Il Presidente della Provincia

- visto l'*art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l'*art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica*, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

- visto l'*art. 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14*;

- vista la Delib.G.P. 1° febbraio 2008, n. 168 concernente "Approvazione del regolamento di attuazione dell'*articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14* (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori",

emana il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto.

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell'*articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14* (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), l'erogazione anticipata, da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi dell'articolo

10 della legge medesima, delle somme destinate al mantenimento dei minori non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

Art. 2

Condizioni per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento.

1. Le condizioni per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento sono:

a) l'esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato;

b) l'esistenza di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese, costituite in forma diversa dalla società di capitali, di cui è titolare l'obbligato al mantenimento;

c) la minore età del figlio destinatario dell'assegno;

d) la surroga della Provincia Autonoma di Trento da parte del richiedente l'anticipazione nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

Art. 3

Surrogazione.

1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata comporta, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, il trasferimento in capo alla Provincia Autonoma di Trento del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario.

2. Il richiedente deve rilasciare espressa dichiarazione della surroga alla Provincia Autonoma di Trento e darne comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La Provincia Autonoma di Trento riscuote dal genitore obbligato al mantenimento le somme erogate in via anticipata e gli interessi legali maturati.

4. Gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c).

Art. 4
Requisiti del richiedente.

1. Il genitore o altro soggetto affidatario può richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza al medesimo nucleo familiare del minore, secondo la disciplina dell'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223* (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). A tale nucleo familiare non può appartenere il genitore obbligato al mantenimento;

b) residenza in provincia di Trento;

c) condizione economica del nucleo familiare di appartenenza non superiore al valore di 0,19 dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), calcolato secondo le modalità indicate all'articolo 5.

2. Le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 1 di questo articolo devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e permanere per l'intera durata dell'erogazione dell'anticipazione dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

Art. 5
Modalità di accertamento della condizione economica.

1. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente si applica il modello riguardante il sistema esperto di cui all'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della *legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3* e s.m., secondo le modalità individuate dalla Giunta provinciale con deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

2. Ancorché l'ICEF determinato ai sensi del comma 1 sia superiore al valore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), qualora si siano verificati eventi che pregiudicano gravemente la condizione

economica del nucleo, l'ente gestore può comunque ammettere al beneficio i richiedenti nei cui confronti sia accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al sussidio economico mensile a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 1) della *legge provinciale n. 14 del 1991*.

Art. 6

Ente erogante e modalità di erogazione.

1. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento è erogata dagli enti gestori delegati all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ai sensi della *legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14*.
 2. La domanda per ottenere l'anticipazione dell'assegno di mantenimento è presentata all'ente gestore territorialmente competente; contestualmente alla domanda, il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1, è dichiarato ovvero comprovato mediante presentazione della documentazione ai sensi dell'articolo 7.
 3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'ente gestore adotta, nel termine dal medesimo fissato, il provvedimento di concessione dell'anticipazione dell'assegno, determinandone l'ammontare mensile secondo le modalità dell'articolo 9.
 4. L'efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l'avvenuta spedizione della lettera raccomandata di cui all'art. 3, comma 2.
 5. L'anticipazione dell'assegno viene erogata al beneficiario mensilmente.
-
-

Art. 7

Documentazione.

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) titolo esecutivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) atto di precetto o sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - c) certificazioni anagrafiche concernenti la residenza e lo stato di famiglia;

d) attestazione dell'indicatore ICEF.

2. Fatte salve diverse previsioni della vigente normativa o di accordi internazionali, le firme apposte sugli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), formati all'estero da autorità estere e redatti in lingua straniera sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e ai medesimi atti è allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare.

3. In luogo della produzione della documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il richiedente può avvalersi delle dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), rilasciati dalla competente autorità di uno Stato estero non sono sostituibili dalle dichiarazioni di cui al comma 3.

Art. 8 *Mediazione.*

1. L'ente gestore, ove possibile, attiva un intervento di mediazione fra il richiedente l'anticipazione dell'assegno e il genitore tenuto al mantenimento del minore, allo scopo di individuare soluzioni alternative all'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento.

Art. 9 *Ammontare della prestazione.*

1. L'assegno di mantenimento è anticipato dall'ente erogante in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque non superiore alla quota mensile di 290,00 euro per un minore.

2. Nel caso di presenza nello stesso nucleo di più minori interessati alla corresponsione dell'assegno, l'importo complessivo massimo erogabile viene determinato applicando alla quota mensile di cui al comma 1 la scala di equivalenza prevista dalle deliberazioni attuative dell'*articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993*, riferita al numero di minori destinatari del beneficio.

3. Nel caso di pagamento parziale dell'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l'ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto, fatto salvo il caso di sospensione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. La Giunta provinciale rivaluta annualmente l'importo massimo di cui al comma 1 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 10

Decorrenza e durata della prestazione.

1. Il diritto all'anticipazione dell'assegno di mantenimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento ha la durata massima di dodici mesi e può essere rinnovata, fino alla maggiore età del minore, previa presentazione della relativa domanda, corredata dalle dichiarazioni o dalla documentazione, ai sensi dell'articolo 7, attestanti il perdurare delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), b) e c), e 4, comma 1. L'efficacia del rinnovo è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l'avvenuta comunicazione all'obbligato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. Il venir meno delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, deve essere comunicato all'ente gestore entro 15 giorni dal verificarsi. L'anticipazione è comunque erogata anche per il mese in cui tali condizioni e requisiti sono venuti meno.

4. L'ottemperanza, anche parziale, dell'obbligo al mantenimento soggiace all'obbligo di comunicazione nel medesimo termine di cui al comma 3.

5. L'ente gestore provvede, con cadenza almeno annuale, ad effettuare controlli a campione, nella misura determinata dall'ente medesimo, sul mantenimento dei requisiti relativamente alle erogazioni in corso.

Art. 11

Sospensione e decadenza dalla prestazione.

1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento viene sospesa d'ufficio:

a) se, in sede di verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 5, il beneficiario, senza un giustificato motivo, non fornisce gli elementi informativi richiesti dall'ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

b) per i mesi in cui il genitore obbligato ottempera al suo obbligo di versamento dell'assegno in misura almeno pari alla somma da erogarsi con l'anticipazione.

2. Il diritto alla prestazione decade:

a) se entro tre mesi dalla data della comunicazione al beneficiario della sospensione di cui al comma 1, lettera a), il medesimo non provvede, senza un giustificato motivo, a presentare gli elementi comprovanti la persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1;

b) se è comunque accertato il venir meno delle condizioni e dei requisiti richiesti. 3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione, con la maggiorazione della quota di interessi legali maturati, di tutti gli importi percepiti a decorrere dall'ultimo provvedimento di concessione nel caso di cui al comma 2, lettera a), ovvero degli importi percepiti indebitamente nel caso di cui al comma 2, lettera b).

Art. 12

Adempimenti attuativi.

1. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce:

a) i criteri e i parametri per l'accertamento dell'ICEF relativo alla domanda di anticipazione dell'assegno di mantenimento;

b) gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate.

Art. 13

Incompatibilità con altri interventi analoghi.

1. La concessione dell'assegno di mantenimento in via anticipata non è compatibile con eventuali altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.